



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

Roma, data da protocollo

Alle Direzioni Regionali dei Vigili del Fuoco

Ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco

e, per conoscenza,

Alla Direzione Centrale per l'Emergenza, il Soccorso
Tecnico e l'AIB

Alla Direzione Centrale per le Risorse Logistiche
e Strumentali

All'Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento

All'Ufficio del Capo del CNVVF

All'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero
dell'Interno

Oggetto: Detassazione dell'indennità di immersione per il personale sommozzatore dei Vigili del fuoco. Art. 51, comma 6, TUIR.

Con l'entrata in vigore del novellato articolo 48 del D. Lgs. n. 217 del 2005 ad opera dell'articolo 2 del D. Lgs. n. 127 del 2018, è stato previsto che *“Il personale sommozzatore svolge, imbarcandosi su mezzi aerei o nautici, attività subacquee, acquatiche e nautiche, con particolare riguardo a quelle finalizzate all'operatività, gestione, sicurezza, qualità, manutenzione, controllo e funzionamento dei nuclei e dei mezzi terrestri e nautici assegnati...”*.

Come noto, al predetto personale è attribuita l'indennità di cui all'articolo 104, comma 2, del D.P.R. n. 269 del 1987 che specificamente prevede per gli operatori subacquei in servizio presso i rispettivi nuclei la corresponsione di una indennità il cui regime fiscale non ha visto sino ad oggi l'applicazione delle disposizioni di favore recate dall'articolo 51, comma 6, del D.P.R. n. 917 del 1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), disposizioni che sono state ritenute in vigore - per espressa previsione normativa - solo per *“le indennità di navigazione e di volo”*.

In virtù del nuovo quadro normativo definitosi con il D. Lgs. n. 127 del 2018 e per giungere in via amministrativa al superamento delle citate differenze presenti nell'ambito della retribuzione accessoria destinata al personale specialista VVF, è stato proposto apposito interpellò all'Agenzia delle Entrate, così da poter applicare anche al personale sommozzatore la disciplina secondo cui la relativa indennità concorrere a formare reddito nella misura del 50% del suo ammontare.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate, preso atto degli elementi forniti nella richiesta di parere avanzata dalla scrivente, ha ritenuto applicabile - in via interpretativa - il regime fiscale di detassazione anche per le indennità dei sommozzatori del CNVVF.

Ne consegue, pertanto, che detta indennità dovrà essere assoggettata, a partire dalla prima mensilità utile, al regime fiscale di cui all'articolo 51, comma 6, del TUIR, concorrendo nella misura del 50% alla formazione del reddito, in luogo dell'attuale integrale assoggettamento alla relativa aliquota fiscale.

Per l'applicazione delle suddette misure fiscali, mediante l'utilizzo degli applicativi informatici attualmente in uso, sono state già avviate specifiche interlocuzioni con i competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze (per la piattaforma NOIPA) e della Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali (per gli applicativi SGF e SIPEC).

Il recupero della pregressa maggiore imposizione fiscale sarà frutto di ulteriori approfondimenti ed accordi con gli uffici di servizio della stessa Agenzia, che - non appena definiti - formeranno oggetto di una specifica nota che illustrerà modalità e procedure da adottare a cura sia di codesti Uffici che degli interessati.

Si fa riserva di ulteriori, tempestive informazioni in merito alle novità precedentemente illustrate.

IL DIRETTORE CENTRALE
Italia